

LEGGE 23 febbraio 2015, n. 19

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. (15G00030)

(GU n.53 del 5-3-2015)

Vigente al: 20-3-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

Art. 2

Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis», e' inserita la seguente: «, 416-ter».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 febbraio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando